

**QUESITI E RISPOSTE in materia di
GIOCHI, VIDEOGIOCHI, GIOCHI ON-LINE
Marzo-Aprile-Maggio 2025**

	QUESITO	RISPOSTA
1	Buongiorno, è possibile installare dei videogiochi VLT all'interno di un centro Fiera, vicino all'ingresso? Chi deve presentare la pratica al Suap?	La risposta al quesito è senza dubbio positiva nel senso che trattandosi di area aperta al pubblico l'installazione di apparecchi dell'art. 110 comma 6 lettera B VLT è possibile ma previo ottenimento della licenza dell'art. 88 TULPS rilasciata dalla Questura. Il soggetto legittimato a richiedere la licenza è colui che andrà materialmente a gestire gli apparecchi in questione (gestore) o lo stesso installatore, previo assenso del legale rappresentante del Centro Fiera sull'utilizzo dell'area interna del Centro.
2	Si chiede se all'interno di una sala da gioco autorizzata ai sensi dell'art 86 TULPS debba essere sempre presente il titolare o se invece la sala possa funzionare anche senza la sua presenza.	All'interno di una sala gioco (art. 86 TULPS) così come all'interno di sala scommesse (art. 88 TULPS) è necessaria sempre la presenza dell'intestatario della licenza (o SCIA) o di un suo rappresentante nominato ai sensi dell'art. 8 TULPS R.D n. 773/9131. La presenza suddetta è indispensabile per impedire ai minori di anni 18 la partecipazione a giochi che consentono vincite in denaro così come previsto dall'art. 24 del DL n.98/2011 convertito in L.111/2011.

3	<p>In seguito ad un controllo amministrativo effettuato presso un pubblico esercizio gli agenti hanno accertato che il gestore non invita gli avventori che vogliono giocare ad effettuare il test di verifica per la valutazione del rischio di dipendenza. È fattispecie sanzionabile? Anche senza diffida?</p>	<p>La risposta al quesito è positiva nel senso che il mancato invito dell'avventore giocatore al test di verifica è punibile ai sensi dell'articolo 6 comma 5 del Regolamento Regionale n. 5/2014 e s.m.i. La sanzione prevista è pari ad euro da 500 a 3.000 nel rispetto della legge n. 689/81 in tema di pagamento ridotto. Non si applica la diffida amministrativa di cui al dlgs n. 103/2024.</p>
4	<p>Si chiede se l'installazione di apparecchi dell'articolo 110 comma 6 lett. a) SLOT possa avvenire in modo libero all'interno di un pubblico esercizio, a discrezione dell'esercente, o se debbano essere rispettate regole particolari di posizionamento.</p>	<p>Secondo quanto previsto dal Reg. Regionale n. 5/2014 e s.m.i art. 4 co. 2, nei P.E deve essere individuata un'unica area dedicata all'installazione degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in modo da garantire la visibilità e sorvegliabilità da parte del gestore. L'area deve essere accessibile in modo da non arrecare disturbo o intralcio agli avventori, al normale funzionamento dei locali, alla sicurezza e quiete pubblica, ed inoltre deve essere chiaramente riconoscibile e delimitata con colonnine a nastro o corda.</p>
5	<p>Una Amministrazione ha la volontà di introdurre particolari agevolazioni in materia di TARI a favore degli esercizi commerciali (bar, tabaccherie) e dei gestori di circoli privati che scelgono di non installare all'interno del proprio esercizio apparecchiature del gioco d'azzardo o ne decidono la dismissione. È legittimo operare tale riduzione? Ed in riferimento a quale norma?</p>	<p>L'introduzione delle agevolazioni in materia di TARI per gli esercizi che decidono di non installare o rimuovere apparecchi da gioco d'azzardo è legittima. Il riferimento normativo è l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento all' Imposta Unica Comunale dal co. 702 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui i Comuni possono disciplinare con uno specifico regolamento le proprie entrate, anche tributarie,</p>

		salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
6	Si chiede se tecnici della prevenzione dell'ATS intervenuti in un pubblico esercizio per il controllo di competenza, siano legittimati ad accertare e contestare eventuali illegittimità riscontrate riferite a requisiti della legge regionale sulla Ludopatia non rispettati dall' esercente.	In risposta al quesito si osserva che la legge regionale n. 8/2013 e s.m.i prevede all'art. 10 co. 4 che all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni della legge medesima provveda il comune competente per territorio. Dunque è innegabile che i tecnici della prevenzione ATS possano accertare le violazioni riscontrate con obbligo tuttavia di inviare il rapporto alla polizia locale del comune per la contestazione e d irrogazione della sanzione.
7	Questo Comando ha riscontrato la presenza di un cartello pubblicitario all'interno di un'area condominiale in cui viene pubblicizzata l'attività di somministrazione e vendita gratta e vinci che si svolge nell'esercizio che ha su detta area condominiale un accesso. Si chiede se questa forma di comunicazione sia legittima tenuto conto del divieto di pubblicizzare il gioco e le sale gioco.	Secondo la legge regionale n. 8/2013 e s.m.i art. 5 co. 6, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito, che si ponga in contrasto con l'art. 7, co. 4, 4 bis e 5 del d.l. 158/2012. Il citato DL n. 158 vieta la pubblicità dei giochi che consentono vincite in denaro in assenza di formule che rendano note la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Si ritiene pertanto non consentita tale forma di pubblicizzazione dell'attività di gioco.